

EMERGENZA CORONAVIRUS

IL DPCM DEL 26 APRILE 2020

SOSPENSIONE E SVOLGIMENTO IN SICUREZZA DI ATTIVITA' IN ESERCIZI COMMERCIALI E DI ATTIVITA' PRODUTTIVE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

aggiornamento alla data del 27 aprile 2020

1) *In generale, cosa prevede il DPCM del 26 aprile 2020?*

In generale, il DPCM del 26 aprile 2020 prevede, tra l'altro, misure in materia di:

- a) contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;
- b) contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali;
- c) informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale;
- d) ingresso in Italia;
- e) transiti e soggiorni di breve durata in Italia;
- f) navi da crociera e navi di bandiera estera;
- g) trasporto pubblico di linea.

Genova

via Assarotti, 15/10 – 16122
T +39 010 882002
F +39 010 876826 / 010 887086
studiodeandre@studiodeandre.it
www.studiodeandre.it

Nella presente circolare verranno analizzati **i riflessi, sull'operatività delle aziende, delle disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) che precedono**, mentre si rinvia a successive circolari per quanto attiene ad altri profili presi in considerazione dai provvedimenti di cui alle lettere d), e), f) e g) che precedono.

La data di entrata in vigore del DPCM del 26 aprile 2020 è il **4 maggio 2020 (fatto salvo quanto si dirà nel prosieguo)**; in tale data, cesserà di avere efficacia il DPCM del 10 aprile 2020.

Conseguentemente, **fino al 3 maggio 2020**, continua a trovare applicazione il **DPCM del 10 aprile 2020** (con riferimento al quale si rinvia alla **Circolare DeA - Covid-19 - DPCM del 10 aprile 2020 - esercizi commerciali, attività produttive industriali e commerciali**).

Il DPCM del 26 aprile 2020 avrà efficacia fino al 17 maggio 2020.

Continuano a trovare applicazione le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree.

2) Quali sono, ai sensi del DPCM del 26 aprile 2020, le attività commerciali al dettaglio per le quali sarà obbligatoria la chiusura e quali quelle che potranno proseguire o riprendere?

A partire dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020, saranno **sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione** per le attività di **vendita di generi alimentari e di prima necessità** di seguito individuate:

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Ipermercati;• Supermercati;• Discount di alimentari; |
|--|

- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari;
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2);
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4);
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico;
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione;
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
- Farmacie;
- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica;
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale;
- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici;
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet;
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione;
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono;
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici;
- Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria;
- Commercio al dettaglio di libri;
- Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati;
- Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti.

Le attività di commercio al dettaglio autorizzate potranno essere svolte nell'ambito di:

- a) esercizi commerciali di vicinato, e
- b) media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività.

Genova

via Assarotti, 15/10 – 16122
T +39 010 882002
F +39 010 876826 / 010 887086
studiodeandre@studiodeandre.it
www.studiodeandre.it

3) *Quali sono, ai sensi del DPCM del 26 aprile 2020, le ulteriori attività commerciali per le quali sarà obbligatoria la chiusura e quali quelle che potranno proseguire o riprendere?*

Le **ulteriori attività commerciali** per le quali **l'obbligo di chiusura** è stato mantenuto sono:

- a) le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti), fatta eccezione per quelle di cui al punto i) che segue;
- b) le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), fatto salvo quanto si dirà ai punti iii) e iv) che seguono;
- c) gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante;
- d) comprensori sciistici;
- e) manifestazioni organizzate, eventi e spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, svolti in qualsiasi luogo, pubblico o privato (quali feste, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati);
- f) palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione di prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza).

Potranno **invece** essere **svolti**:

- i) le attività inerenti servizi alla persona di seguito individuate:

- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;
- Attività delle lavanderie industriali;
- Altre lavanderie, tintorie;
- Servizi di pompe funebri e attività connesse

Genova

via Assarotti, 15/10 – 16122
T +39 010 882002
F +39 010 876826 / 010 887086
studiodeandre@studiodeandre.it
www.studiodeandre.it

- ii) i servizi di mensa e del catering continuativo su base contrattuale;
 - iii) la ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto;
 - iv) la ristorazione con asporto, con il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze di questi ultimi;
 - v) gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati lungo le autostrade (che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali), negli ospedali e negli aeroporti;
 - vi) le attività di edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie.
- 4) *Quali sono gli accorgimenti che, ai sensi del DPCM del 26 aprile 2020, devono essere adottati dalle attività commerciali che potranno proseguire o riprendere?*

Le attività commerciali sono obbligate ad assicurare:

- a) la distanza interpersonale di un metro;
- b) il fatto che gli ingressi avvengano in modo dilazionato;
- c) il fatto che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.

Il DPCM del 26 aprile 2020 raccomanda altresì l'applicazione delle seguenti misure:

- | |
|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura.3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria. |
|--|

Genova

via Assarotti, 15/10 – 16122
T +39 010 882002
F +39 010 876826 / 010 887086
studiodeandrege@studiodeandre.it
www.studiodeandre.it

4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi *touch* e sistemi di pagamento.
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
6. Uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e bevande.
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
 - a. attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
 - b. per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
 - c. per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

5) Quali sono, ai sensi del DPCM del 26 aprile 2020, le ulteriori attività che potranno proseguire o riprendere?

Il DPCM del 26 aprile 2020 garantisce, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie (ivi comprese quelle specifiche previste dal DPCM del 26 aprile 2020), le seguenti **ulteriori attività**:

- a) servizi bancari,
- b) servizi finanziari,
- c) servizi assicurativi
- d) attività del settore agricolo,
- e) attività del settore zootecnico di trasformazione agro-alimentare,
- f) le filiere che forniscono beni e servizi a quanto indicato sopra;
- g) le attività professionali.

Genova

via Assarotti, 15/10 – 16122
T +39 010 882002
F +39 010 876826 / 010 887086
studiodeandrege@studiodeandre.it
www.studiodeandre.it

6) Quali sono, ai sensi del DPCM del 26 aprile 2020, le attività produttive industriali e commerciali per le quali sarà obbligatoria la chiusura e quali quelle che potranno proseguire o riprendere?

Il DPCM del 26 aprile 2020 prevede la **sospensione** (e quindi la chiusura) di **tutte le attività produttive industriali e commerciali** (salvo il caso in cui le stesse possano essere svolte in modalità a distanza o di lavoro agile) dal 4 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020, **ad eccezione** di quelle che seguono:

- a)** attività con il seguente **codice ATECO**, indicate nell'Allegato 3 al DPCM del 26 aprile 2020 (successivamente modificabile con decreto del MISE, sentito il MEF):

ATECO	DESCRIZIONE
1	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
2	Silvicoltura ed utilizzo aree forestali
3	Pesca e acquacoltura
5	Estrazione di carbone
6	Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
7	Estrazione di minerali metalliferi
8	Estrazione di altri minerali da cave e miniere
9	Attività dei servizi di supporto all'estrazione
10	Industrie alimentari
11	Industria delle bevande
12	Industria del tabacco
13	Industrie tessili
14	Confezioni di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia
15	Fabbricazione di articoli in pelle e simili
16	Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
17	Fabbricazione di carta
18	Stampa e riproduzione di supporti registrati
19	Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20	Fabbricazione di prodotti chimici
21	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22	Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
23	Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
24	Metallurgia
25	Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)
26	Fabbricazione di computer e prodotti di elettronica e ottica; apparecchi elettromedicali, apparecchi di misurazione e di orologi

Genova

via Assarotti, 15/10 – 16122
T +39 010 882002
F +39 010 876826 / 010 887086
studiodeandre@studiodeandre.it
www.studiodeandre.it

27	Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso domestico non elettriche
28	Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature NCA
29	Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
30	Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
31	Fabbricazione di mobili
32	Altre industrie manifatturiere
33	Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature
35	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
36	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37	Gestione delle reti fognarie
38	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
39	Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
41	Costruzione di edifici
42	Ingegneria civile
43	Lavori di costruzione specializzati
45	Commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli
46	Commercio all'ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli)
49	Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
50	Trasporto marittimo e per vie d'acqua
51	Trasporto aereo
52	Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
53	Servizi postali e attività di corriere
55.1	Alberghi e strutture simili
58	Attività editoriali
59	Attività di produzione, post-produzione e distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, registrazioni musicali e sonore
60	Attività di programmazione e trasmissione
61	Telecomunicazioni
62	Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse
63	Attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici
64	Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)
65	Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie)
66	Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative
68	Attività immobiliari
69	Attività legali e contabili
70	Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
71	Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
72	Ricerca scientifica e sviluppo
73	Pubblicità e ricerche di mercato
74	Altre attività professionali, scientifiche e tecniche
75	Servizi veterinari
78	Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale
80	Servizi di vigilanza e investigazione
81.2	Attività di pulizia e disinfestazione
81.3	Cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)

Genova

via Assarotti, 15/10 – 16122
T +39 010 882002
F +39 010 876826 / 010 887086
studiodeandrege@studiodeandre.it
www.studiodeandre.it

82	Attività di supporto per le funzioni d'ufficio e altri servizi di supporto alle imprese
84	Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
85	Istruzione
86	Assistenza sanitaria
87	Servizi di assistenza sociale residenziale
88	Assistenza sociale non residenziale
94	Attività di organizzazioni associative
95	Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa
97	Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico
99	Organizzazioni e organismi extraterritoriali

- b) servizi di pubblica utilità e servizi essenziali, così come individuati dalla legge 12 giugno 1990, n. 146 (ovvero, in sintesi, i servizi volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione ed alla libertà di comunicazione);**
- c) attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici;**
- d) attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di prodotti agricoli e alimentari;**
- e) attività comunque funzionali a fronteggiare l'emergenza;**
- f) imprese le cui attività siano comunque consentite alla data del 4 maggio 2020.**
- 7) *Le attività produttive industriali e commerciali che potranno riprendere la propria attività a partire dal 4 maggio 2020 possono svolgere attività funzionali alla riapertura prima di tale data?***

Sì: le attività propedeutiche alla riapertura possono essere svolte a partire dal 27 aprile 2020.

8) Cosa accade se, per effetto di provvedimenti adottati successivamente alla data del 4 maggio 2020, dovessero essere sospese alcune delle attività in precedenza consentite dal DPCM del 26 aprile 2020?

Le aziende che dovessero essere tenute alla chiusura in virtù di provvedimenti adottati, anche su proposta dei Presidenti di ciascuna Regione, successivamente alla data del 4 maggio 2020 dovranno completare le attività necessarie alla sospensione (compresa la spedizione della merce in giacenza) entro 3 giorni dall'adozione dei medesimi provvedimenti.

9) È previsto il divieto assoluto, per le attività produttive sospese ai sensi del DPCM del 26 aprile 2020, di svolgere qualsiasi tipo di attività?

No; per le attività produttive sospese saranno ammessi, **previa comunicazione al Prefetto:**

- a) l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di:
- attività di vigilanza,
 - attività conservative e di manutenzione,
 - gestione dei pagamenti, e
 - attività di pulizia e sanificazione.
- b) la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino;
- c) la ricezione in magazzino di beni e forniture.

10) Quali misure in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro devono adottare le imprese che potranno, ai sensi del DPCM del 26 aprile 2020, proseguire la propria attività?

Per quanto attiene alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro delle **imprese produttive** le cui attività non saranno sospese ai sensi del DPCM del 26 aprile 2020, è previsto il rispetto del:

- “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto in data 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali (a tal proposito, si rinvia alla **Circolare DeA - Covid-19 - Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro**);
- “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica” sottoscritto in data 20 marzo 2020 tra il Governo e le parti sociali, il quale ha introdotto ulteriori disposizioni per quanto attiene al settore aereo, all’autotrasporto merci, al trasporto pubblico locale stradale e ferrovie concesse, al settore ferroviario, al settore marittimo e portuale e al trasporto non di linea (a tal proposito, si rinvia alla **Circolare DeA - Covid-19 - Trasporti e logistica**);
- “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nei cantieri” sottoscritto in data 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, il quale ha introdotto ulteriori disposizioni per quanto attiene ai cantieri (a tal proposito, si rinvia alla **Circolare DeA - Covid-**

Genova

via Assarotti, 15/10 – 16122
T +39 010 882002
F +39 010 876826 / 010 887086
studiodeandre@studiodeandre.it
www.studiodeandre.it

19 - Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nei cantieri).

La mancata attuazione dei protocolli di cui sopra, da cui derivi l'impossibilità di assicurare adeguati livelli di protezione, determinerà la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Le misure di sicurezza per gli **esercizi commerciali** sono contenute nell'Allegato 4 al DPCM del 26 aprile 2020, in relazione al quale si è detto al punto 4) che precede.

In generale, per tutti, è sempre raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria che seguono:

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3. evitare abbracci e strette di mano;
4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
5. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.

Inoltre, è obbligatorio l'utilizzo di protezione delle vie respiratorie (quali mascherine) nei luoghi confinati aperti al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.

Genova

via Assarotti, 15/10 – 16122
T +39 010 882002
F +39 010 876826 / 010 887086
studiodeandre@studiodeandre.it
www.studiodeandre.it

11) Quali sono le autorità autorizzate a monitorare e ad assicurare il rispetto delle misure del DPCM del 26 aprile 2020, ed in particolare di quelle in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro?

Il Prefetto territorialmente competente si avvarrà, in generale, di:

- forze di polizia;
- vigili del fuoco.

Per quanto attiene, più nello specifico, agli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il Prefetto potrà avvalersi anche di:

- ispettorato nazionale del lavoro;
- carabinieri;
- forze armate.